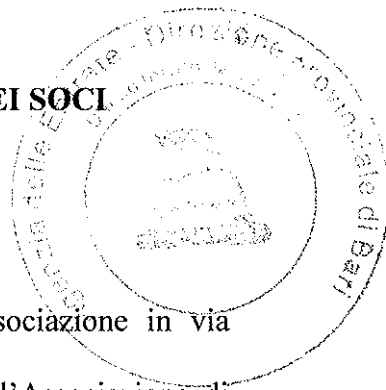


**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
"PROMOLAB716"**



Il giorno 30/01/2023, alle ore 20:00, presso la sede sociale dell'Associazione in via Grottemorgola, n. 51 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale PROMOLAB716 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore".**

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto vigente l'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Ermanno Nitti che chiama a svolgere le funzioni di segretario il dott. Massimo Marvulli.

Il Presidente rileva che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione il giorno 27/01/2023 alle ore 20:00;
- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- il medesimo avviso di convocazione indicava questo giorno, luogo e le ore 20:00 per l'assemblea in seconda convocazione;
- che sono presenti in proprio i signori BATTISTA Francesco, CAMPOBASSO Teresa, CARONE Annalisa, CONSALVO Elisabetta, MARVULLI Massimo, NITTI Ermanno, PELLICOLA Domenico.

Pertanto l'assemblea è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'Ufficio RUNTS della Regione Puglia, terminata la fase di trasmigrazione, con nota *r_puglia/AOO_192/PROT/15/12/2022/0012980* trasmessa a mezzo Pec, ai fini della verifica di conformità dello Statuto dell'Associazione di Promozione sociale PROMOLAB716 alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), ha richiesto *"...di adeguare lo Statuto, nella sua interezza, alla norma sopra indicata, avendo cura di renderlo conforme alle norme imperative previste dal Codice del Terzo Settore"*.

Considerato che è necessario apportare all'attuale statuto le modifiche necessarie affinché possa essere ritenuto conforme al Codice del Terzo Settore e, quindi, l'Associazione di Promozione sociale PROMOLAB716 possa essere iscritta nel RUNTS, il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), in modo da poter confermare la propria iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale, come Associazione non riconosciuta, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), considerato che la nuova normativa sul Terzo Settore ha abrogato le disposizioni di cui alla Legge 383/2000.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo statuto integrato e modificato, e propone all'Assemblea la sua approvazione.

Dopo ampia discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo statuto con tutte le integrazioni e modifiche illustrate dal Presidente.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del d.lgs. n.117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

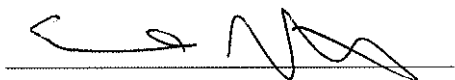
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea viene allegato al presente verbale, come "Allegato A".

L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale PROMOLAB716 di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Nell'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

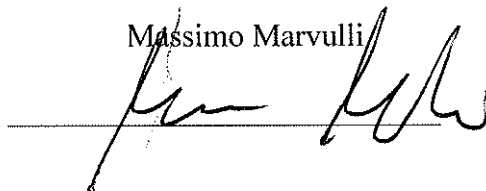
Il Presidente

Ermanno Nitti



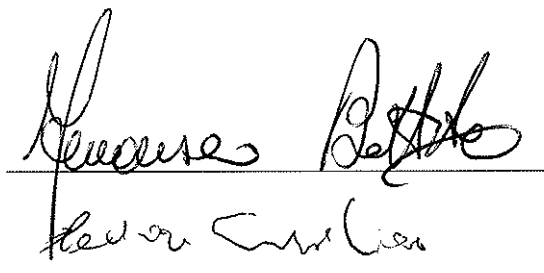
Il Segretario

Massimo Marvulli



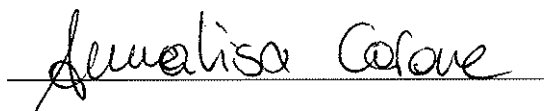
I SOCI

BATTISTA Francesco



CAMPOBASSO Teresa

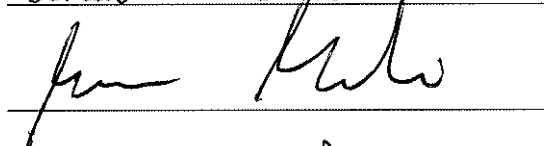
CARONE Annalisa



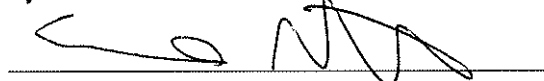
CONSALVO Elisabetta



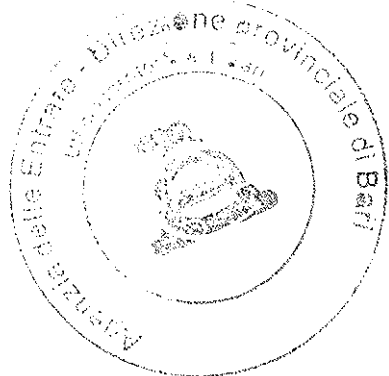
MARVULLI Massimo



NITTI Ermanno



PELLICOLA Domenico



Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Telematici e Seg.
13 FEB. 2023
Atto registrato al n. 892 del 3
esatto € 200.00 (Duecento)

L'Incaricato (*)
Giandomenico RENNA
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PROMOLAB716" DI CAPURSO

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con Sede in Capurso (BA) – Via Grottemorgola n. 51, quale Ente del Terzo Settore (ETS), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "PROMOLAB716" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di Promozione Sociale, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando iscritta.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie anche in altre città italiane o all'estero mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione di Promozione Sociale "PROMOLAB716", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui alle specifiche lettere dell'art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

E in particolare persegue le seguenti finalità:

1. tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, scientifico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni culturali e dei prodotti tipici locali, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di interesse locale (L. R. Puglia n. 39/07, art. 2, c. 2, lett. D);
2. promozione, anche in collaborazione con altre associazioni o enti di ambito nazionale e internazionale, di iniziative che abbiano il fine di favorire lo sviluppo, il progresso, la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, sociale, rurale ed economico del territorio in cui ha sede e più in generale in quello nazionale;
3. sviluppare e potenziare le attività socio-culturali e turistiche con esaltazione dei valori artistici e delle tradizioni, attraverso studi, pubblicazioni, convegni, tavole rotonde e raccolte testi;
4. organizzare periodicamente manifestazioni di rilevante interesse culturale e ricreativo, quali sagre, mostre-mercato, viaggi, gite turistiche, escursioni, concorsi, attività socioculturali e didattiche a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, ed iniziative connesse e conseguenti allo scopo; curare l'organizzazione di convegni e manifestazioni, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali nel proprio campo, momenti di elaborazione originale di idee, concetti e istanze di arricchimento della sfera culturale;
5. promuovere e favorire iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento dei singoli operatori associati anche in collaborazione con gli Enti pubblici e le organizzazioni private sia a livello nazionale che internazionale;



6. partecipare attivamente alla promozione e alla gestione delle attività ricreative e sportive;
7. promuovere indagini conoscitive e/o statistiche volte al perseguimento di una sempre migliore analisi dei fabbisogni collettivi e curarne l'elaborazione dei dati;
8. promuovere e favorire la divulgazione di informative nazionali e internazionali per una migliore integrazione nella società europea;
9. promuovere, recuperare, restaurare, salvaguardare, progettare e realizzare attività di carattere, editoriale, informativo, culturale, didattico e formativo e di fornire servizi, avvalendosi principalmente di professionisti, docenti universitari ed esperti del settore;
10. promuovere, progettare e realizzare attività di edizione, informazione, produzione, studio, studio interdisciplinare, ricerca e quant'altro necessario a diffondere la cultura e l'informazione nei seguenti temi: media audiovisivi, nuovi media audiovisivi, nuovi media digitali, social network, intelligenza artificiale, multimedialità, information architecture, ip-tv, web-tv, archiviazione multimediale, catalogazione, ordinamento, trattamento e valorizzazione dei documenti audiovisivi, restauro di supporti filmici e non filmici, nonché proiezioni, comunicazioni, elaborazioni, archiviazione, restauro di altri mezzi di supporto e di trasmissione affini e/o assimilati;
11. promuovere attività di didattica, studio e ricerca sui temi di cui al comma precedente;
12. promuovere e svolgere ogni iniziativa intesa allo sviluppo dell'attività scientifica, tecnica e professionale di operatori ed esperti di settore;
13. promuovere partnership e/o collaborazioni con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese, ed aziende;
14. favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura tra gli associati, favorire lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all'estero e la promozione d'iniziative destinate all'approfondimento dei temi di cui allo stesso articolo;
15. produrre, editare e comunicare con ogni mezzo e supporto quanto prodotto dalle attività di cui al presente articolo.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:



3

Attività di formazione e consulenza in presenza e a distanza.

Corsi presso Università, Scuole, Enti pubblici e privati, Imprese e Aziende; Indagini conoscitive e/o statistiche; attività di elaborazione dati; corsi di aggiornamento in presenza e a distanza; tutoraggio didattico e tecnologico in presenza e a distanza; corsi di management, corsi postdiploma, corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, corsi integrativi e di arricchimento dell'offerta formativa e dei piani curriculari delle istituzioni universitarie, scolastiche e formative, master, short master, corsi di perfezionamento, organizzazione e costituzione di gruppi di studio e di ricerca, di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura, della scienza e delle competenze professionali relativamente alle tematiche di interesse statutario.

Attività culturali

Organizzare e promuovere tavole rotonde, convegni, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, congressi, dibattiti, eventi, concerti, mostre, rassegne di film e documentari, spettacoli in genere. Inoltre, istituzione di bibliomediateche e centri di documentazione, gestione e organizzazione di spazi culturali in proprio o per conto di Enti pubblici o privati e altre Associazioni. Inoltre potrà svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi. Favorire la nascita di enti o gruppi che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi ai propri, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione. Ideare, promuovere, realizzare ed editare pubblicazioni e simili, audiovisivi e simili, prodotti televisivi, prodotti digitali, multimediali, cinematografici, eventi teatrali, eventi multimediali, mostre, esposizioni, e quant'altro simile; mettere a disposizione di tutti coloro che vorranno partecipare all'attività dell'Associazione i prodotti culturali e didattici frutto dell'attività stessa.

Attività editoriali informative e comunicative

Redazione e pubblicazione di riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico. Progettazione, realizzazione e gestione di siti web, di media digitali e di social network. Progettazione, gestione e/o consulenza per la progettazione di prodotti e di audiovisivi in generale per emittenti televisive, radiofoniche, web-tv, ip-tv, social network. Progettazione e realizzazione di filmati, video, cd-rom, dvd e ogni altro prodotto su supporto analogico, digitale, filmico o altro. Attività di supporto editoriale, informativo e giornalistico a favore di enti ed istituzioni, sia del settore



4

pubblico, sia del settore privato. Consulenza ad archivi audiovisivi, mediateche e altro assimilabile per il trattamento, la gestione del materiale documentario e la realizzazione di prodotti editoriali di vario genere. L'Associazione intende proporsi, inoltre, come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati.

Per l'insieme delle attività potrà curarne l'edizione di stampe periodiche e non, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui in precedenza.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione può:

- a. partecipare ai diversi bandi, nazionali, europei ed internazionali per la realizzazione di progetti culturali e di attività di ricerca e studio nell'ambito delle finalità istituzionali;
- b. acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili ed immobili;
- c. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine con garanzia su beni o immobili, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell'Associazione;
- d. sottoscrivere atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni;
- e. stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con Enti Pubblici o Privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- f. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;
- g. richiedere agli Enti pubblici di farsi accreditare o autorizzare ad espletare le proprie attività, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica,



azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio o per conto di terzi.

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, l'Associazione si impegnerà a:

- a. mettere a disposizione le proprie conoscenze e le attrezzature adatte alla realizzazione dei propri progetti;
- b. pubblicare e diffondere materiale informativo, didattico, critico, saggistico, nonché giornali periodici;
- c. utilizzare in maniera funzionale ai propri scopi istituzionali i mezzi di comunicazione radio e televisivi e le reti telematiche.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.

L'Associazione è apartitica ed eventuali rapporti con interlocutori politici saranno intrapresi, indipendentemente dall'appartenenza, al solo scopo di promuovere le finalità dell'Associazione e non dovranno interferire con gli obiettivi dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale e con il presente Statuto Sociale.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Al sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di



interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le disposizioni legislative di cui sopra si intendono adeguabili alle eventuali e successive modifiche.

Soci

Art. 6. L'Associazione non pone nessuna restrizione di razza, colore, sesso, religione, di estrazione sociale, di nascita ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.

L'ammissione di nuovi associati è regolata da requisiti, procedure e criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero minimo di soci è quello previsto dalla legge.

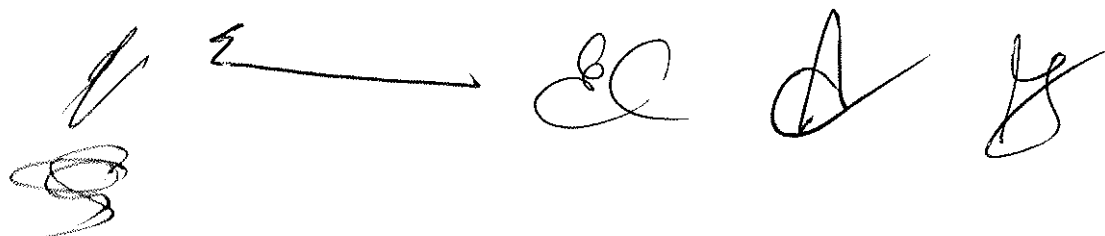
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 9. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori;
- b. volontari;
- c. onorari;



d. ordinari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Soci ordinari sono le persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni che si riconoscono negli scopi dell'Associazione e ne fanno domanda di ammissione, tramite richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro e le attività comunemente concordate.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

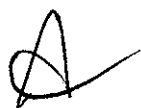
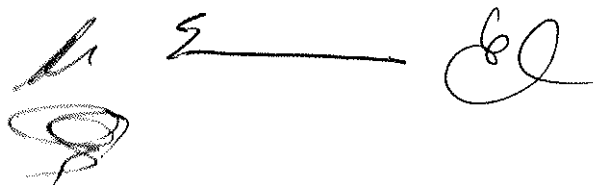
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11. La qualità di socio si perde:



- a. per decesso;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre trenta 30 giorni dal ricorso medesimo.

Sostenitori

Art. 12. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione. Verranno iscritti in un apposito registro, sono esonerati dal versamento della quota associativa, non parteciperanno all'Assemblea dei soci per la nomina del Consiglio Direttivo.

Volontari

Art. 13. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Sono volontari anche altre persone che per libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.



Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo massimo stabilito dalla normativa vigente e futura, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e futura, attualmente pari al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;

- d. l'Organo di controllo, laddove eletto
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove eletto;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea dei soci

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

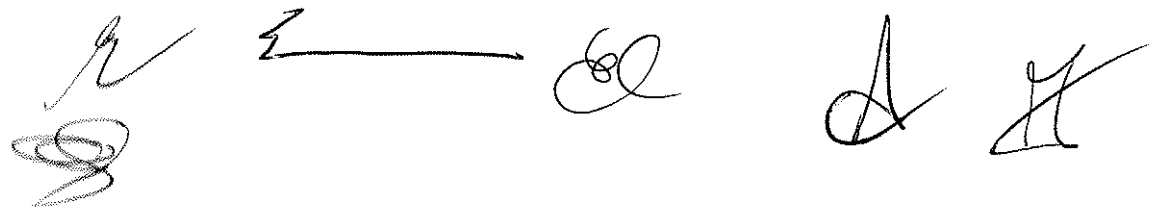
Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail o pec, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

In mancanza di convocazione o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, l'adunanza assembleare è comunque valida se vi partecipano tutti i soci, personalmente o per delega.

Hanno diritto di voto in assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.



Art. 17. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 18. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 19. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
- b. approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c. definisce il programma generale annuale di attività;
- d. procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- e. elegge e revoca il presidente;
- f. procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- g. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- i. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- j. delibera sulle responsabilità dei consiglieri e degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- k. decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 11, nei casi previsti;
- l. delibera sul cambiamento della sede;
- m. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- n. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- o. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- p. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

L'Assemblea straordinaria delibera in presenza sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio con maggioranza qualificata.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo organizzativo e amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 2 (due) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa



l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'eventuale assenza per due sedute consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla carica. Il giustificato motivo è da comunicarsi al consiglio a mezzo mail, sms, o altre tipologie di messaggi elettronici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. La delibera di decadenza deve essere approvata con la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, escluso il membro interessato dalla delibera.

I consiglieri entro trenta 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, oppure a mezzo e-mail, sms, telefax o e-mail o pec, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole ventiquattro 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

In mancanza di convocazione o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, la riunione di Consiglio Direttivo è comunque valida se vi partecipano tutti i componenti.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a. elegge tra i propri componenti il vicepresidente e lo revoca;
- b. nomina il tesoriere e il segretario;
- c. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d. convoca l'Assemblea ordinaria o straordinaria secondo quanto disposto dall'art. 16;
- e. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f. predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g. individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- h. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o bilancio consuntivo da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- i. predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- j. conferisce procure generali e speciali;
- k. instaura e risolve rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- l. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- m. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- n. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- o. delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 11, nei casi previsti.
- p. nomina comitati tecnici ed ogni altro organismo che sia ritenuto necessario per le attività dell'Associazione, con l'indicazione delle mansioni e degli eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera b), comma 3, dell'art.8 del D.Lgs. 117/2017;

- g. decide la costituzione di gruppi di lavoro e comitati, a cui partecipano gli associati, o anche esperti non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti
- h. stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione e propone all'Assemblea ordinaria annuale l'approvazione dell'ammontare della quota associativa;
- i. delibera sugli acquisti e le alienazioni immobiliari e mobiliari, l'assunzione di obbligazioni anche cambiarie, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, l'esercizio di azioni giudiziarie e revocazione, la stipula di compromessi e transazioni, la nomina di avvocati e procuratori per determinati affari;
- l. delibera sui contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di particolari manifestazioni di ampio respiro sociale;
- m. propone i criteri generali inerenti la misura e le modalità del rimborso spese in favore dei soci volontari.

Art. 24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 25. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 26. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Altra i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 27. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di Controllo

Art. 28. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono



elezione agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Nel caso di Organo collegiale, esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. L'Organo rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 29. L'organo di controllo, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il l'organo di controllo redige verbale da trascrivere in apposito libro,

Revisione Legale dei Conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo legale e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Collegio dei Probiviri

Art. 31. L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può istituire ed eleggere un Collegio dei Probiviri.

Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.



I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 2 (due) esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- a. decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- b. parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti dall'art. 11.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di amministrazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Dal bilancio dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Entro lo stesso termine dovrà essere approvato il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 33. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative degli aderenti e/o contributi di simpatizzanti;
- b. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rimborsi derivanti da convenzioni;

- e. rendite patrimoniali;
- f. attività di raccolta fondi;
- g. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. beni immobili e mobili;
- b. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c. donazioni, lasciti o successioni;
- d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a. libro degli associati;
- b. registro dei volontari;

di 507
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Capurso, 30/01/2023

FIRMA DEI SOCI

BATTISTA Francesco

CAMPOBASSO Teresa

CARONE Annalisa

CONSALVO Elisabetta

MARVULLI Massimo

NITTI Ermanno

PELLICOLA Domenico

